



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOTA COLLETTIVA
Vicolo Sant'Egidio 20 - 11029 Verrès (AO) - coronotacollettiva@gmail.com
C.F. 91068930071

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale NOTA COLLETTIVA

*esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 D. Lgs 117/2017
esente da imposta di registro in caso di adeguamento statutario previsto da modifiche o integrazioni normative
ai sensi del comma 3 dell'art. 82 D. Lgs 117/2017.*

ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata **Associazione di Promozione Sociale Nota Collettiva** (in forma abbreviata **APS Nota Collettiva**).

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 numero 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'Associazione ha la sede legale nel comune di **Verrès** e opera prevalentemente nella **Regione autonoma Valle d'Aosta**. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 2

(Finalità e ambito di attuazione)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali senza scopo di lucro.

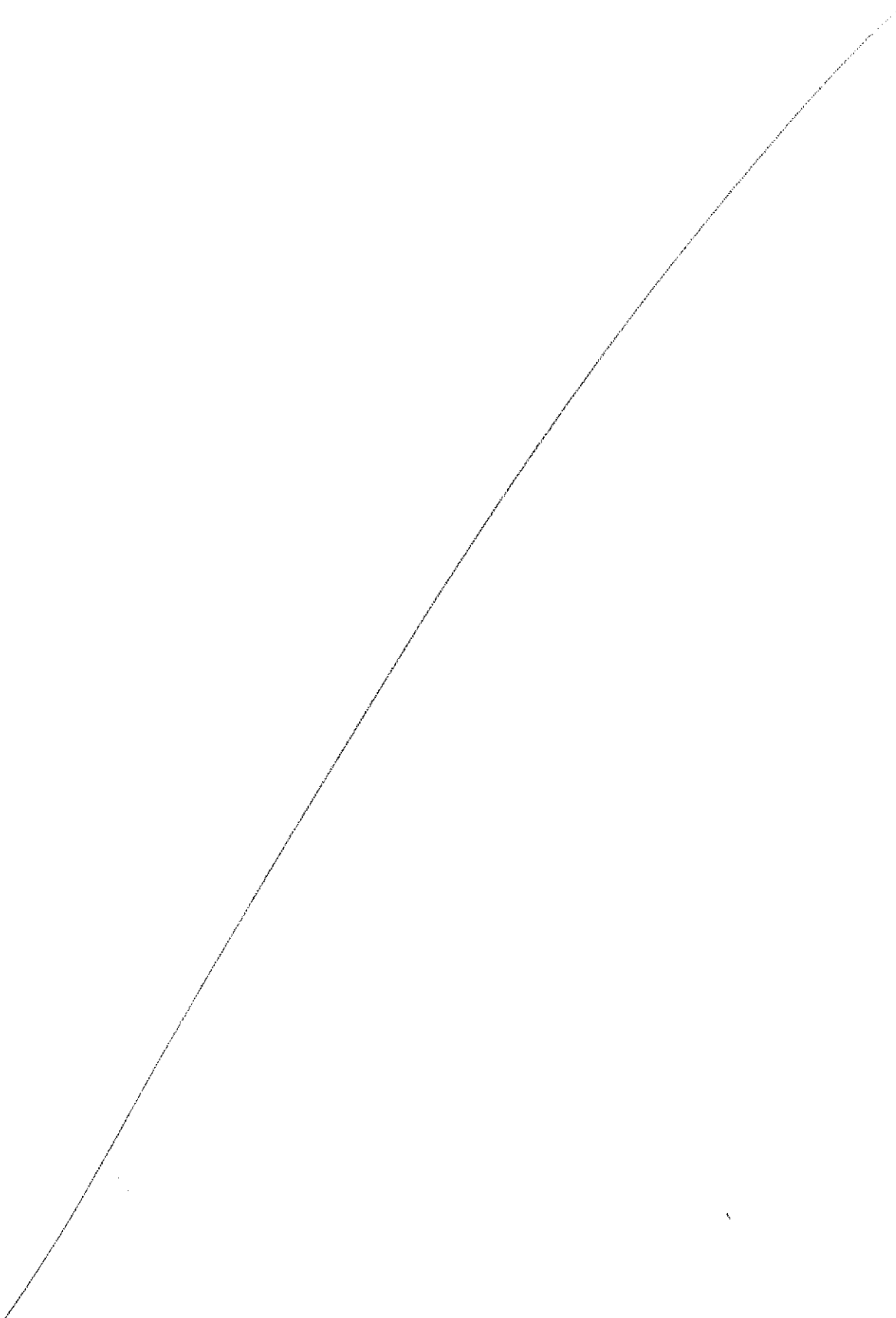
L'Associazione opera negli ambiti di (1) promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità e (2) animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni, con lo scopo di promuovere ed incoraggiare l'attività musicale come mezzo di formazione e arricchimento reciproci degli individui e del gruppo, mediante la condivisione del patrimonio culturale e personale di ciascuno.

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- D. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- I. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui il presente articolo.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:





1. Creare e promuovere un coro prioritariamente destinato ai giovani.
2. Incoraggiare nei soci e nei volontari il miglioramento delle competenze vocali e musicali di ognuno e l'utilizzo consapevole di tutti i linguaggi non verbali attraverso lo studio di un repertorio musicale vario che spazia nei diversi generi e nei diversi periodi storici.
3. Progettare e gestire attività finalizzate allo sviluppo della cultura e della pratica musicale e vocale sul territorio.
4. Organizzare e partecipare a pubblici concerti, spettacoli e/o concorsi per incrementare la conoscenza del repertorio corale.
5. Offrire collaborazioni ad enti (pubblici e privati) e scuole di ogni ordine e grado del territorio, per organizzare e/o progettare momenti di formazione e informazione, legati alla musica e al canto corale, nonché eventi di intrattenimento.
6. Organizzare e/o collaborare ai fini di attività di inclusione di persone con disabilità e/o con problemi relazionali all'interno della realtà sociale del territorio.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ARTICOLO 3 (Soci)

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'Associazione, si riconoscono nello statuto, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, da esercitare in forma scritta, anche per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso con effetto a partire dalla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica da esercitare entro 60 giorni dalla notifica dell'esclusione.





I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio. Essi dovranno inoltre restituire tutto il materiale ricevuto in comodato d'uso dall'Associazione.

ARTICOLO 4 **(Diritti e doveri dei soci)**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.

I soci hanno il **diritto** di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di intervento e di voto in assemblea;
- eleggere il Consiglio Direttivo e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo;
- recedere (cfr. Articolo 3).

I soci hanno il **dovere** di:

- osservare le norme interne dell'Associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea; le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

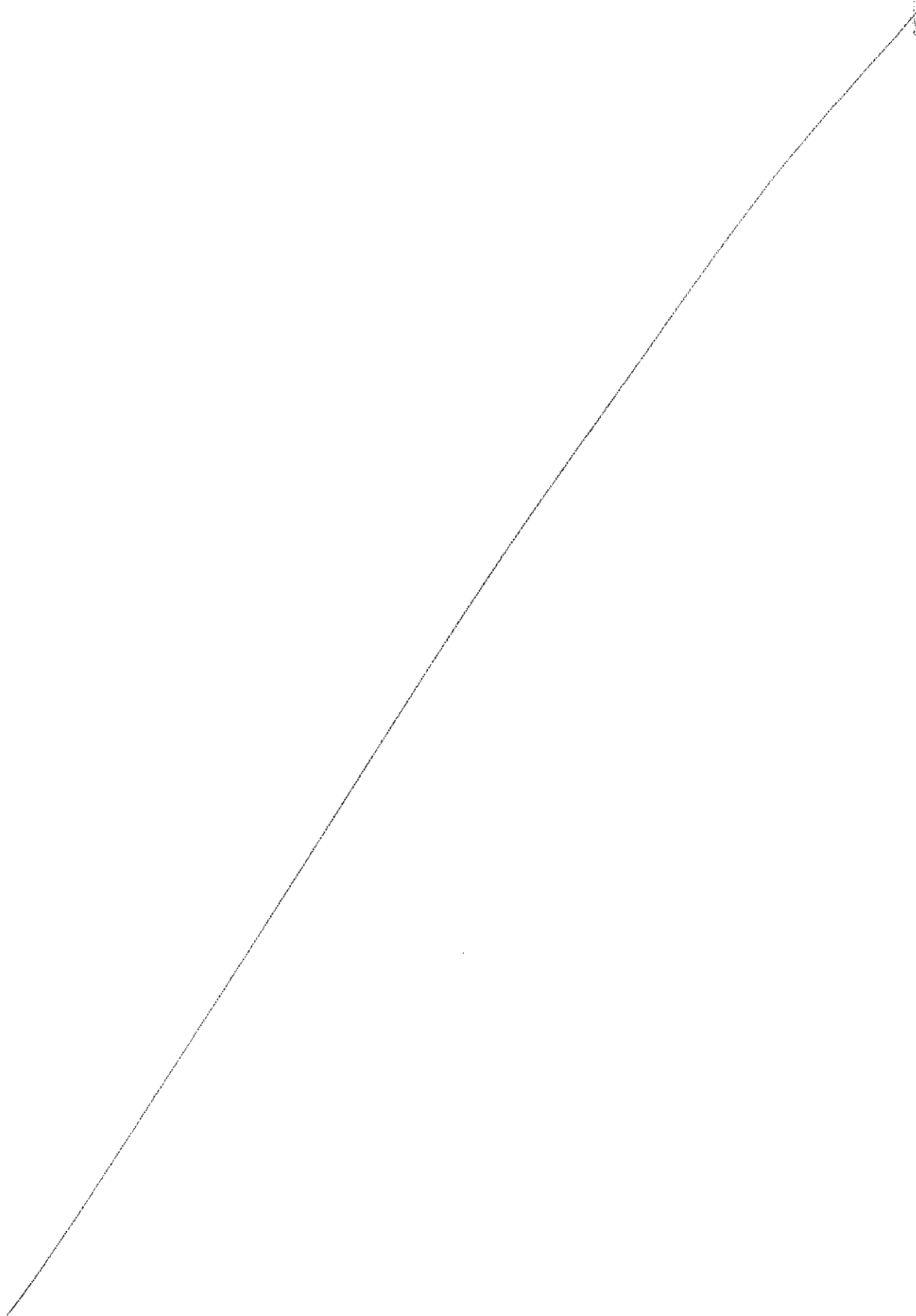
ARTICOLO 5 **(Volontariato e rapporti economici)**

L'Associazione si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.







ARTICOLO 6

(Amici di Nota Collettiva)

È prevista la qualifica di "Amici di Nota Collettiva" da attribuire a simpatizzanti che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

Tale qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore del coro, di uno dei Consiglieri o di almeno due soci.

ARTICOLO 7

(Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite.

Sono ammissibili rimborsi per le spese effettivamente sostenute ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo (cfr. Articolo 5).

ARTICOLO 8

(Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'Associazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo.

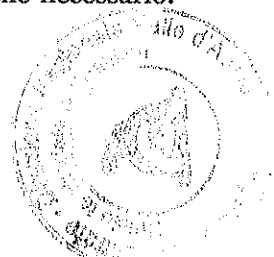
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

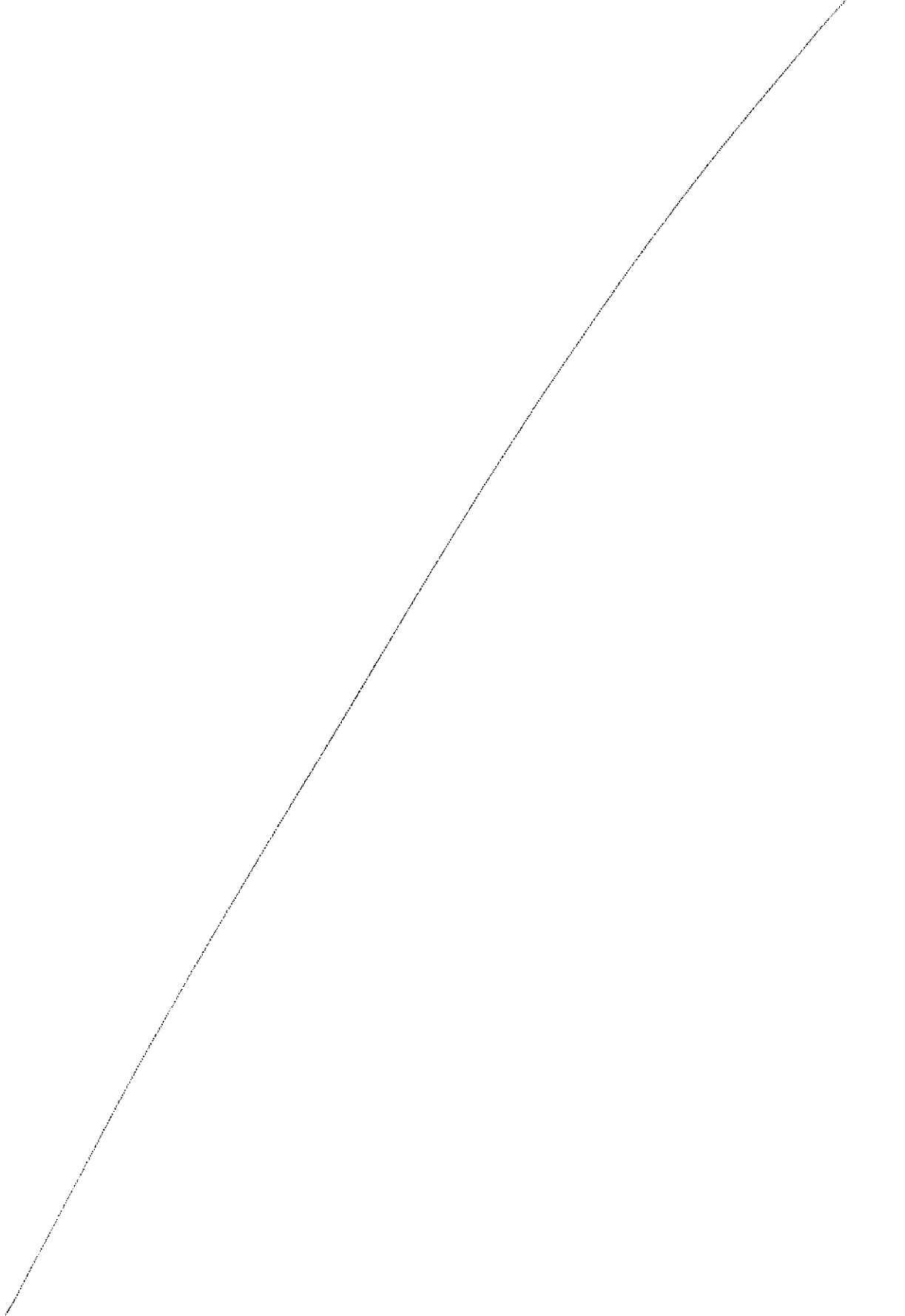
La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

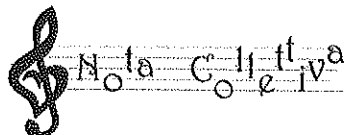
Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

L'elezione degli organi sociali avviene sempre a scrutinio segreto.







Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- b. approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- c. approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione dei soci;
- f. ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- g. approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- j. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- b. delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ARTICOLO 9

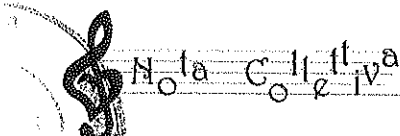
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri scelti tra i soci, in numero dispari (cfr. Articolo 8). Il Direttore del coro può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. I membri possono intervenire in Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato. Decisioni più urgenti possono essere prese per





via telematica senza necessità di convocazione ufficiale; queste verranno messe a verbale in occasione della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo coopterà i candidati non eletti ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'Articolo 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, ovvero da poco iniziato;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione elaborando un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea la quota sociale annuale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'Articolo 2.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

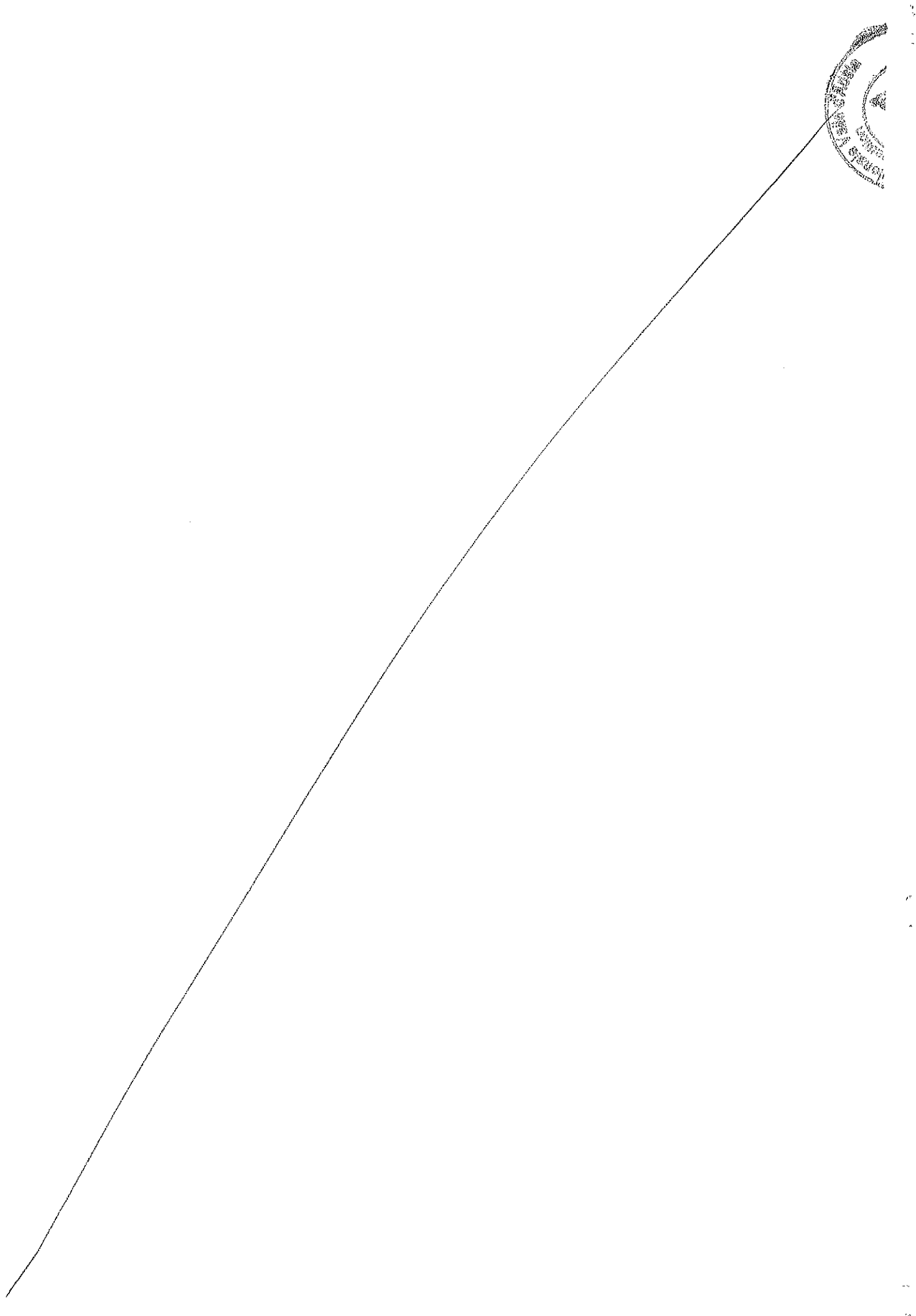
ARTICOLO 10 **(Presidente e Vicepresidente)**

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.







Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Associazione o in altro luogo tale da permetterne la libera consultazione da parte dei soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 11

(Segretario)

Il Segretario svolge l'attività amministrativa e burocratica dell'Associazione. È nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compete al Segretario:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali (libro soci, registro volontari, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo);
- assolvere agli obblighi di assicurazione dei volontari;
- coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 12

(Tesoriere)

Il Tesoriere svolge attività contabili e di cassa dell'Associazione. È nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compete al Tesoriere:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili e l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'amministrazione dell'Associazione.

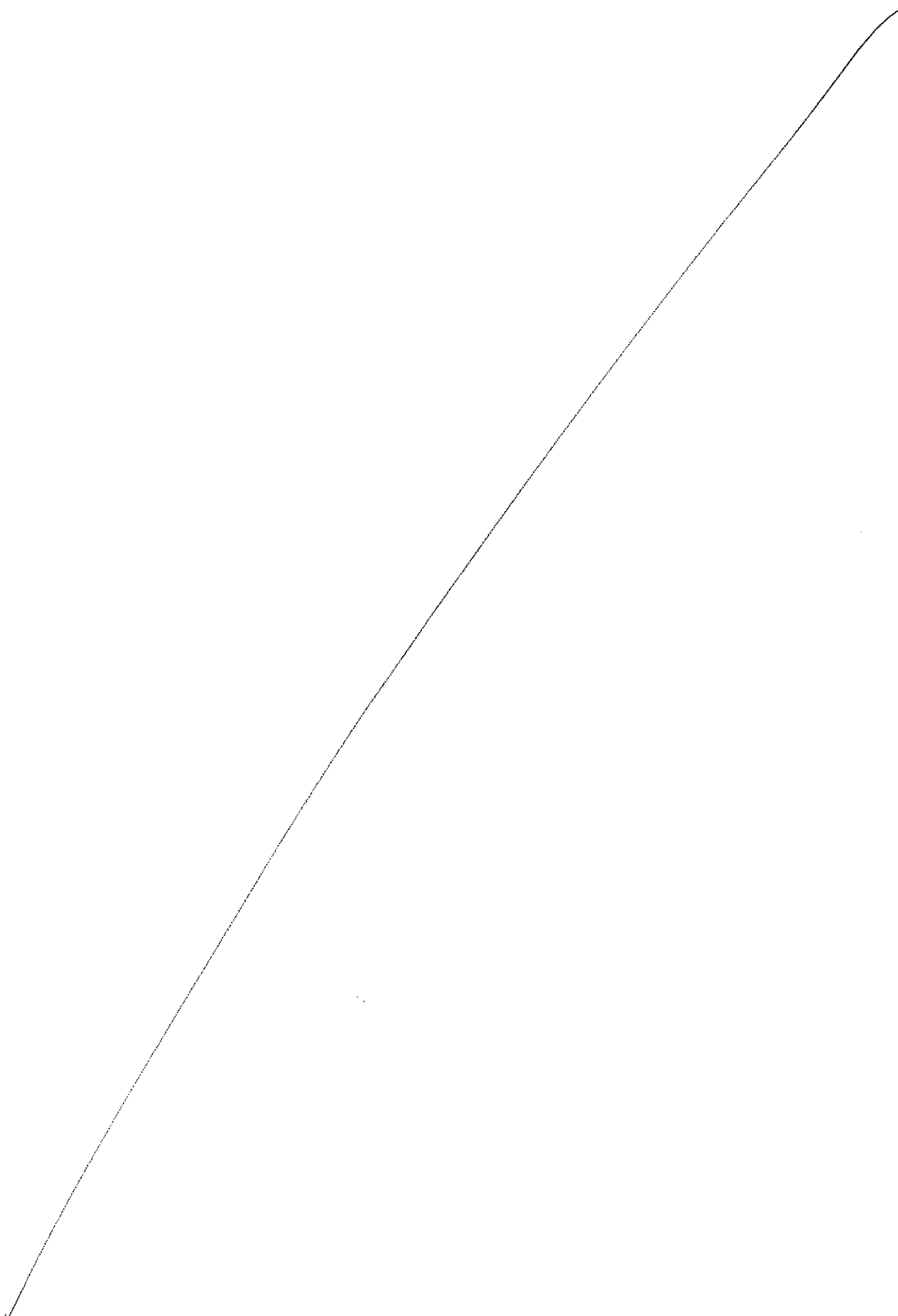
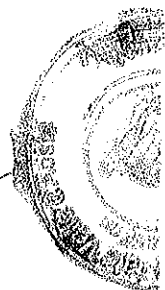
ARTICOLO 13

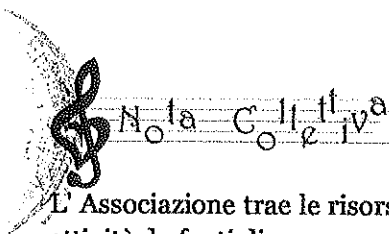
(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.







L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, inclusi contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore (ivi inclusi premi in denaro legati alla partecipazione a concorsi in ambito corale).

ARTICOLO 14 **(Bilancio)**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione o altro luogo consono (cfr. Articolo 10) 7 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

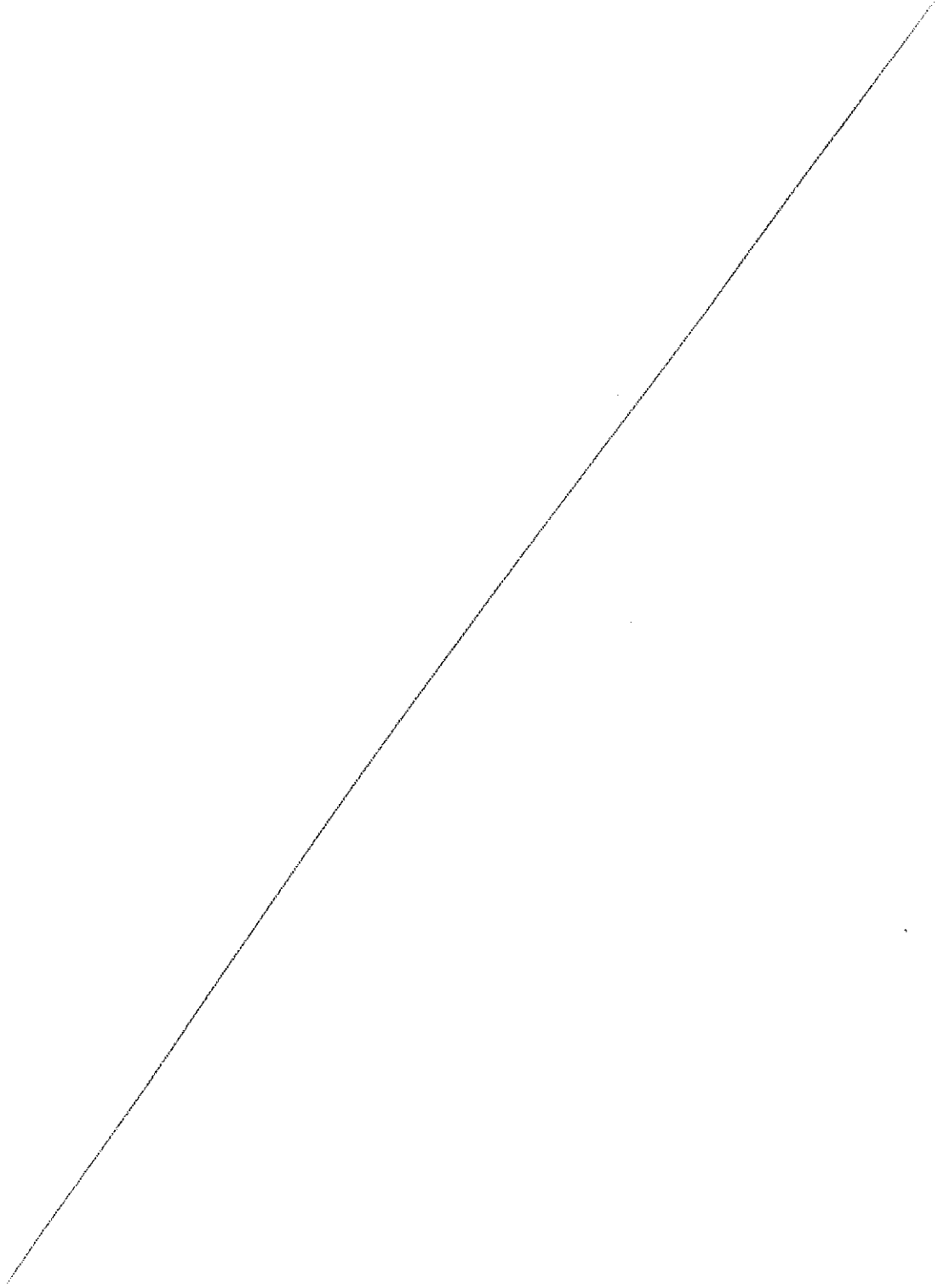
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

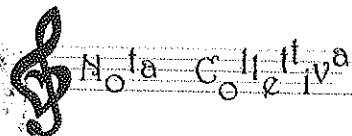
ARTICOLO 15 **(Libri sociali)**

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;







ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOTA COLLETTIVA
Vicolo Sant'Egidio 20 - 11029 Verrès (AO) - coronotacollettiva@gmail.com
C.F. 91068930071

- il registro dei volontari.

ARTICOLO 16

(Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 17

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

PRESIDENTE

Anna Cardullo

SEGRETARIO

Martina Gambella

Registrato a Châtillon

al n. 462 Serie 3

Tributi a fianco indicati risultano versati con Mod. F

Reg.	
Tras.	
Cat.	
Imp.	
Imp.	
Imp.	
Imp.	



